



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 89/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6918/P del registro di segreteria, promosso dal sig. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cirasa del Foro di Termini Imerese presso lo studio del quale in Termini Imerese, Via Mazzini n. 7 è elettivamente domiciliato,

contro

l'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Gramuglia e Tiziana Giovanna Norrito, con i quali è elettivamente domiciliato in Palermo, alla Via Maggiore Toselli, n. 5.,

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 17/2023, emessa in data 20.12.2022 – 29.12.2022 e pubblicata in data 09.01.2023.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante l'avvocato Cirasa; per l'INPS l'avvocato Norrito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza è stato respinto il ricorso dell'odierno appellante volto a far affermare il proprio diritto a conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo, richiesta in data 28 luglio 2017 e denegata da INPS (con comunicazione del 6.09.2018) per difetto di almeno n. 1040 contributi settimanali complessivi, vale a dire di 20 anni (1040/52) di anzianità contributiva.

Esaminati gli atti di causa e i risultati dell'attività istruttoria giudiziale, il giudice di primo grado aveva accertato che le settimane di contribuzione controverse ammontavano a circa 314 (896 [secondo il ricorrente] 582 [secondo INPS]), corrispondenti a 6 anni circa di contribuzione (314/52), e riguardavano i soli periodi accreditati nella gestione pubblica, collocandosi nell'arco temporale che va dal 01.07.1982 al 19.10.1999.

Ciò posto, in applicazione dell'art. 8 co. 3 lett. b) d.P.R. 1092/1973, secondo il quale ai fini del trattamento di quiescenza *“non si tiene conto del tempo trascorso: b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga”*, ha escluso la computabilità dei periodi in cui il lavoratore era stato attinto da sospensione cautelare durante il procedimento penale a suo carico.

A tale stregua, è stata esclusa la computabilità di un primo periodo di sospensione dal servizio dal 13.07.1993, al 16.03.1995 (periodo in un primo momento computato in base al decreto 94/Ris del 10/3/1995, giusta

sentenza n. 1043/94, poi definitivamente dal decreto 191/Ris. del 7/4/1995); nè un secondo periodo di sospensione dal servizio, dal 16.03.1995 al 19.10.1999.

Così, rilevato che nel complesso, i due periodi ammontavano a circa sei anni di contribuzione (ossia le 314 settimane controverse), e considerata l'impossibilità di valorizzare tale complessivo periodo e che comunque anche la sola mancata valorizzazione del secondo periodo di sospensione, parzialmente o totalmente, inibiva al ricorrente il raggiungimento di 1040 contributi settimanali e, quindi, di uno dei requisiti necessari per l'accesso alla prestazione, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.

2.- Con appello notificato in data 09.01.2024 e depositato in data 05.02.2024, ha impugnato la sentenza in epigrafe articolando un unico motivo di gravame e deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 8 d.P.R. n. 1092 del 1973.

Richiamata la posizione espressa dal giudice di *primae curae* in ordine all'ambito applicativo dell'art. 8 del d.P.R. n. 1092 del 1973, l'appellante ne ha lamentato il contrasto con ogni disposizione normativa in materia, nonché con i principi di eguaglianza formale e sostanziale, così come correntemente disciplinati e interpretati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Così, rieditando sostanzialmente le argomentazioni a sostegno a questione di legittimità formulata in primo grado, una volta posto a raffronto il testo dell'8 del d.P.R. n. 1092 del 1973 nel testo vigente fino al

08.10.2010, e quello in vigore dal 09.10.2010, e il testo dell'art. 920 del d.lgs. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare, ha dedotto in punto di rilevanza, che l'accoglimento dell'avanzato dubbio di costituzionalità basato sulla disparità di trattamento tra dipendenti civili e militari, avrebbe consentito al decidente il promovimento della relativa questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e, all'esito di valutare anche nel caso in esame per metà le settimane trascorse in sospensione, come accade per i dipendenti militari, con il riconoscimento di 157 contribuzioni settimanali (314/2) e il conseguente accoglimento della domanda avanzata.

In punto di non manifesta infondatezza, richiamato il principio d'uguaglianza, l'appellante ha osservato che è irragionevole, a fronte di una contribuzione parimenti dimezzata, che l'art. 8 d.P.R. n. 1092/1973 non preveda per il personale civile il riconoscimento ai fini contributivi, così come in precedenza previsto per il personale militare dall'art. 8 d.P.R. n. 1092/1973 nella sua formulazione vigente dal 24.05.1974 al 08.10.2010 e, oggi, dall'art. 920 d.lgs. n. 66/2010, di un periodo di contribuzione ai fini pensionistici pari alla metà di quello trascorso in sospensione. Pertanto, facendo uso delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – ritenendola rilevante e non manifestamente infondata – sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 d.P.R. n. 1092/1973 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nella parte in cui non è previsto che il periodo di sospensione dal servizio è computato ai fini pensionistici in ragione della metà.

Ha concluso, quindi, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali, oltre accessori e rimborso spese forfetarie, relativamente ad entrambi i gradi del giudizio

Il d.f.u. è stato notificato in data 23.02.2024, con udienza fissata per il 06.06.2024.

4.- Con memoria depositata il 23.05.2024 si è costituita l'INPS che, ripercorrendo la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, ha escluso la fondatezza dei profili di illegittimità costituzionale dedotti da parte appellante e chiesto il rigetto del gravame.

5.- All'udienza del 06.06.2024 su istanza di parte, l'udienza di discussione è stata rinviata all'odierna udienza dell'11.07.2024.

6.- All'udienza dell'11.07.2024 le parti hanno illustrato le proprie argomentazioni e concluso come da verbale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L'appello è infondato e va respinto.

Il dubbio di costituzionalità dell'art. 8 d.P.R. n. 1092/1973, prospettato dall'appellante con riferimento ad una violazione del combinato disposto degli artt. 3, 36 e 97 Cost., conseguente ad una pretesa irragionevole disparità di trattamento tra personale civile, che vede il proprio periodo di sospensione dal servizio non valorizzato ai fini pensionistici, da un lato e, dall'altro lato, personale militare, per il quale è prevista dall'art. 920 del C.O.M. la valorizzazione di un periodo pari alla metà di quello trascorso in sospensione, seppur rilevante, è manifestamente infondato.

Al riguardo il Collegio d'appello intende far proprie e confermare le

considerazioni svolte dal giudice di primo grado nel punto n. 4 della motivazione dell'impugnata sentenza, alle quali si rinvia ex art. 5 c.g.c e 17, comma 1, N. di A. del c.g.c., che escludono correttamente la disparità di trattamento fra il personale militare e quello civile, in ragione della diversità di *status* che ebbe, già *ab origine*, a determinare la declinazione di discipline giuridiche differenziate.

In tale prospettiva, trattandosi di situazioni differenti (personale civile/personale militare) che ricevono trattamenti differenziati, non sussiste la invocata disparità di trattamento e si rivela ingiustificato ed infondato il richiesto intervento additivo della Corte costituzionale, che avrebbe dovuto - secondo la tesi dell'appellante - integrare la disposizione dell'art. 8 d.P.R. n. 1092/1973 con una norma analoga a quella contenuta nell'art. 920 del C.O.M.

Infine, con riferimento alle argomentazioni svolte in udienza dalla difesa dell'appellante, incentrate sull'esame della disciplina posta dall'art. 920 del C.O.M., che avrebbe causato la ritenuta disparità di trattamento, Il Collegio ritiene di potersi limitare a rilevare che le questioni concernenti la compatibilità costituzionale dell'art. 920 del C.O.M. sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio, in quanto all'appellante non si applica la disciplina prevista per il personale militare.

2.- Tanto premesso, la rilevata compatibilità della disciplina posta dall'art. 8 d.P.R. n. 1092/1973 con gli artt. 3, 36 e 97 Cost. priva di fondamento il motivo posto a base dell'appello in epigrafe che, pertanto, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate di seguito in dispositivo.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione

siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e son liquidate in misura pari ad euro

1.000,00 (euro Mille/00) in favore dell'INPS.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
-------------	---------------

Cons. Marco Smirolto	Pres. Vincenzo Lo Presti
----------------------	--------------------------

F.to digitalmente	F.to digitalmente
-------------------	-------------------

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 09/09/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente

[illegible]
